



Approvazione delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 74-bis per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa approvato con provvedimento del 16 gennaio 2012

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 74-bis per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa approvato con provvedimento del 16 gennaio 2012

1.1. Sono approvate le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 74-bis per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa.

1.2. Le istruzioni approvate con il presente provvedimento sostituiscono quelle approvate, unitamente al modello IVA 74-bis, con provvedimento del 16 gennaio 2012.

Motivazioni

Considerata la necessità di adeguare alla normativa vigente le istruzioni per la compilazione del modello IVA 74-bis, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori, il

presente provvedimento approva le sole istruzioni che sostituiscono quelle approvate, unitamente al predetto modello, con provvedimento del 16 gennaio 2012.

Il modello e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, pertanto, rimangono quelli approvati, rispettivamente, con i provvedimenti del 16 e del 26 gennaio 2012.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni: disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto;

Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85: introduzione del regime speciale IVA per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2003, n. 126: regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di Iva, di scritture contabili e di trasmissione telematica;

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148: ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44: disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

Decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: misure urgenti per la crescita del Paese.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenda delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 15 gennaio 2013

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Attilio Befera

ISTRUZIONI

per la compilazione della dichiarazione Modello IVA 74-bis

(ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni)

Premessa

Il modello è riservato alle dichiarazioni di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. La dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 4, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori, **entro quattro mesi dalla data di nomina**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore. I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa.

Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Si chiarisce che i curatori fallimentari o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l'anno d'imposta, costituita da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tali date.

AVVERTENZA Per un approfondimento del contenuto dei vari righi della presente dichiarazione si fa rinvio ai chiarimenti indicati nel fascicolo generale delle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.

Anno Indicare l'anno d'imposta nel corso del quale è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa.

Ufficio competente Indicare il codice dell'ufficio territorialmente competente, reperibile nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

Tipo di dichiarazione **Dichiarazione correttiva nei termini**
Nell'ipotesi in cui si intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, è necessario compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "**Correttiva nei termini**".

Dati del contribuente Nel riquadro devono essere indicati i seguenti dati.

Numero di partita IVA

Deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito al contribuente fallito o in liquidazione coatta amministrativa.

Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica

L'indicazione del numero di telefono o cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. In tali campi devono essere indicati i numeri telefonici e l'indirizzo di posta elettronica.

Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Persone fisiche

Comune (o Stato estero) di nascita

Indicare il comune di nascita. Per il contribuente nato all'estero deve essere indicato, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciato in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Natura giuridica

AVVERTENZA La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51. Condomini
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
54. Trust

55. Amministrazioni Pubbliche
56. Fondazioni bancarie
57. Società europee
58. Società cooperative europee

SOGGETTI NON RESIDENTI

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni
44. Trust
45. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)

Curatore Fallimentare o commissario liquidatore

Il riquadro deve essere compilato indicando i dati del curatore fallimentare o del commissario liquidatore (nominativo, data di nomina, codice fiscale, codice di carica, numero telefonico, nonché il tribunale che ha emesso la sentenza con il numero e la data della stessa.

Sottoscrizione del modello

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la dichiarazione.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
 - se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
 - la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.
- Inoltre, nella casella relativa all'impegno a presentare per via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal curatore o commissario liquidatore ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

SEZIONE 1 Dati relativi all'attività

Rigo AF1 valore delle rimanenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa.

Rigo AF2 valore delle rimanenze alla data di apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa.

I dati di seguito richiesti devono riferirsi al periodo dal 1° gennaio alla data di dichiarazione di fallimento o della liquidazione coatta amministrativa.

Rigo AF3 indicare l'imponibile relativo alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui all'art. 6, ultimo comma, nonché quelle effettuate ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, per le quali l'IVA diviene esigibile successivamente alla data di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Rigo AF4 indicare l'importo complessivo delle cessioni di beni intracomunitarie non imponibili, al netto delle variazioni in diminuzione.

Vanno compresi nel rigo:

- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese sia l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegna dei beni per conto del proprio acquirente intracomunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo sia l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa, dal proprio fornitore comunitario, al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione;
- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi e non nella tabella A – parte prima, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 effettuate dai produttori agricoli che rientrano nel particolare regime di cui all'art. 34;
- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione verso un altro Stato membro della Unione europea (art. 50-bis, comma quattro, lettera f, del d.l. n.331/1993).

Rigo AF5 importo complessivo delle cessioni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi.

Rigo AF6 importo complessivo degli acquisti intracomunitari, al netto delle variazioni in diminuzione. Devono, inoltre, essere compresi:

- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond*, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, richiamati dall'art. 42 comma 1 del d.l. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del *plafond*, compresi quelli afferenti i beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lettera a) del d.l. n. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere, da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all'imposta;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, richiamato dall'art. 42, comma 1, del d.l. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art. 19-bis 1, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta.

Rigo AF7 ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino.

Rigo AF8 deve essere compilato indicando nei campi da 1 a 12 (corrispondenti ai dodici mesi dell'anno) l'IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche eseguite nel periodo antecedente l'apertura della procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Nel campo 13 indicare l'ammontare dell'acconto eventualmente dovuto. Per ulteriori chiarimenti si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del quadro VH della dichiarazione annuale IVA.

SEZIONE 2 Operazioni

Rigo AF10 ammontare complessivo delle operazioni imponibili, cessioni di beni e prestazioni di servizi (campo 1), e della relativa imposta (campo 2), comprese quelle effettuate in anni precedenti per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta.

Rigo AF11 totale delle operazioni non imponibili.

Rigo AF12 totale delle operazioni esenti.

Rigo AF13 totale degli acquisti dei beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni o servizi (campo 1) e della relativa imposta (campo 2).

Rigo AF14 totale degli altri acquisti e delle importazioni rilevanti ai fini IVA (campo 1) e totale dell'imposta relativa alle operazioni imponibili (campo 2).

SEZIONE 3 Liquidazione dell'imposta

Rigo AF20 ammontare dell'IVA relativa alle operazioni imponibili riportato dal rigo AF10, campo 2.

Rigo AF21 ammontare dell'IVA dovuta in relazione alle seguenti tipologie di operazioni per le quali, in base a specifiche disposizioni, l'IVA è dovuta dal cessionario:

- operazioni effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di operatori stabiliti in Italia (che devono emettere autofattura, da registrare sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti), comprese le introduzioni nello Stato di beni provenienti dalla Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino;

- compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone (art. 74, comma 1, lett. e) ai sensi del decreto 30 luglio 2009;
- provvigioni, corrisposte dalle agenzie di viaggio agli intermediari (art. 74-ter, comma 8);
- estrazione di beni da depositi IVA di cui all'art. 50-bis del d.l. n.331/1993;
- acquisti interni, intracomunitari ed importazioni di rottami, oro industriale, argento puro e oro da investimento imponibile a seguito di opzione;
- acquisti intracomunitari di beni;
- acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti e occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004);
- acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile senza addebito d'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a), (cfr. circolare n. 37 del 29 dicembre 2006);
- acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricato di cui all'art. 17, comma 6, lettera a-bis);
- acquisti di telefoni cellulari e microprocessori di cui all'art. 17, comma 6, lettere b) e c), (vedi circolare n. 59 del 2010).

Rigo AF22 totale IVA a debito risultante dalla somma degli importi indicati nei righi AF20 e AF21.

Rigo AF23 ammontare dell'IVA ammessa in detrazione, tenuto conto dei limiti previsti dagli articoli 19, 19-bis, 19-bis1 e 19-bis2.

Nel rigo deve essere compresa anche l'eventuale IVA ammessa in detrazione da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-*quater* e dell'art. 72 nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli, compresi nella Tabella A – parte prima (c.d. IVA teorica). L'importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali forfetarie di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero effettuate nel territorio dello Stato.

Rigo AF24 IVA detraibile per le operazioni occasionali rientranti nel particolare regime previsto per le attività agricole connesse dall'articolo 34-bis.

Rigo AF25 totale IVA detraibile risultante dalla somma degli importi indicati nei righi AF23 e AF24.

Rigo AF26 imposta dovuta (da indicare nella colonna 1), determinata dalla differenza tra il rigo AF22 e il rigo AF25, ovvero imposta a credito (da indicare nella colonna 2), ricavata dalla differenza tra il rigo AF25 e il rigo AF22.

Rigo AF27 rimborsi infrannuali richiesti. L'importo dei rimborsi infrannuali richiesti a norma dell'art. 38-bis, comma 2, deve essere indicato anche se i rimborsi, regolarmente richiesti, non siano stati (in tutto o in parte) ancora liquidati.

Rigo AF28 l'importo da indicare corrisponde alle eccedenze detraibili relative sia all'anno d'imposta precedente al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa che ai primi tre trimestri dell'anno di apertura della procedura concorsuale utilizzate in compensazione con il modello F24 fino alla data della sentenza di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Rigo AF29 ammontare complessivo degli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali.

Rigo AF30 credito IVA dell'anno d'imposta precedente al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa non richiesto a rimborso e credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno di apertura della procedura concorsuale in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale (vedasi anche il d.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e circolare n.134/E del 28 maggio 1998).

Rigo AF31 in tale rigo devono essere compresi:

- l'ammontare complessivo dei particolari crediti d'imposta utilizzati nell'anno di apertura della procedura concorsuale a scomputo dei versamenti periodici e dell'acconto;
- i crediti utilizzati nell'anno di apertura della procedura concorsuale, ceduti dalle società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351 del 2001.

Rigo AF32 indicare il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, relativi anno di apertura della procedura concorsuale.

Rigo AF33 totale IVA a debito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da AF26 a AF29) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da AF26 a AF32). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.

Rigo AF34 totale IVA a credito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da AF26 a AF32) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da AF26 a AF29).